



COMUNE DI BONATE SOPRA

Provincia di Bergamo

PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 5 – 24040 BONATE SOPRA

P.I. 00246860167 – C.F. 82000950160

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE DELL'ENTE.

§§§

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 16/04/2026 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale;

RENDE NOTO

che il comune di Bonate Sopra intende dotarsi di apposito elenco pubblico di Avvocati dal quale attingere, all'occorrenza, al fine di provvedere al conferimento degli incarichi di assistenza legale e/o rappresentanza in giudizio dell'Ente, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

Il presente Avviso pubblico, nell'ambito del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, persegue fini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

L'avviso in oggetto non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

All'interno di ciascuna sezione è istituita un'apposita sottosezione dedicata agli Avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

La domanda di inserimento, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata dai documenti da allegare, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC: comune.bonatesopra.bg@halleycert.it, con oggetto: "Avviso pubblico per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale".

In sede di prima formazione, la richiesta di iscrizione all'elenco dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.**

Successivamente alla fase istitutiva, l'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. La modulistica di iscrizione è resa disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avvisi pubblici.

Il comune di Bonate Sopra comunicherà l'inserimento nell'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti mediante pubblicazione dell'Albo comunale degli Avvocati sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 1. Requisiti per l'inserimento nell'Albo comunale degli Avvocati

- 1) Nell'Albo comunale degli Avvocati sono inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
 - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b. godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c. insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e. assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - f. iscrizione da almeno due anni all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
 - g. eventuale comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti locali o altre Pubbliche Amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
 - h. polizza assicurativa obbligatoria per la copertura della propria responsabilità professionale;
 - i. regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- 2) Non possono essere iscritti all'Albo e, qualora iscritti, verranno cancellati gli Avvocati che, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, siano in "conflitto di interessi" con il Comune di Bonate Sopra, avendo in corso giudizi contro il Comune ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.
- 3) I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dagli elenchi costituenti l'Albo comunale degli Avvocati.

Art. 2 – Modalità di iscrizione nell'Albo comunale degli avvocati

- 1) L'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo tre) a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà, altresì, precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
- 2) L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
 - requisiti elencati all'art. 4 delle vigenti Linee guida, approvate con deliberazione n. 41 del 16/04/2026;
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive eventuali variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - numero codice fiscale e numero partita Iva;
 - b. curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo comunale degli Avvocati a cui chiede l'iscrizione;
 - c. dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dal Codice deontologico forense, in particolare dall'art. 68 rubricato "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita";
 - d. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 41 del 16/04/2026 e delle previsioni del vigente Codice di comportamento approvato dal comune di Bonate Sopra per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e. l'impegno a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
 - f. l'impegno a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, su domanda dell'Ente;
 - g. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale,
 - h. copia documento di identità in corso di validità.
- 3) L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati.
 - 4) Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati dell'intero studio associato. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, dovrà essere indicato l'Avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
 - 5) I professionisti inseriti all'Albo comunale degli Avvocati dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo stesso sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai

professionisti iscritti, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.

Art. 3 – Cancellazione dall'Albo comunale degli Avvocati

- 1) La cancellazione dall'Albo comunale degli Avvocati è disposta dal Responsabile dell'Area I Comunità e Affari Generali nei confronti di quei professionisti che:
 - a. ne abbiano fatto espressa richiesta;
 - b. abbiano perso i requisiti per essere inseriti negli elenchi costituenti l'Albo comunale degli Avvocati o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

Art. 4 – Affidamento degli incarichi

- 1) La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale. La proposta del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, deve essere accompagnata da apposita relazione istruttoria in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente e le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio.
- 2) Il Responsabile del settore a cui afferisce la controversia attiva la procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di Avvocati iscritti nella sezione attinente dell'Albo; visti i curriculum vitae degli iscritti all'Albo e tenuto, altresì, conto del necessario rispetto del principio di rotazione degli inviti – prevedendosi qui, a tal fine, che non possono essere oggetto di nuovi e diversi incarichi professionisti che abbiano ricevuto mandati nel semestre precedente – procede ad invitare a presentare un preventivo almeno 3 legali iscritti all'Albo.
- 3) Agli Avvocati invitati alla procedura comparativa verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una "parcella preventiva" con riferimento alle Tabelle dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.M. n. 37/2018 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.
- 4) I criteri adottati per la procedura comparativa dovranno essere dettagliatamente e motivatamente predeterminati con l'atto indittivo della procedura di comparazione. Tenuto conto della complessità e del valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza:
 - a. chiarezza e idoneità del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri Enti locali;
 - b. Foro di competenza della causa da affidare;
 - c. casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto.
- 5) In casi particolari è consentita l'attivazione di procedura comparativa fra tutti i professionisti iscritti alla competente sezione dell'Albo comunale degli Avvocati.
- 6) La Giunta comunale, con deliberazione, provvede successivamente all'affidamento dell'incarico legale al professionista designato a seguito della procedura comparativa.

- 7) In relazione all'affidamento di incarichi di importo inferiore a €. 5.000,00 sarà possibile l'affidamento di incarico diretto con l'utilizzo del criterio della rotazione.
- 8) È possibile, altresì, ricorrere all'affidamento diretto, senza il preventivo espletamento della procedura comparativa, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nell'atto di affidamento quali, a titolo esemplificativo:
 - a. nei casi di prosecuzione, consequenzialità (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) e complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento precedentemente conferito e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti;
 - b. in caso di assoluta particolarità della controversia o per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata;
 - c. nei casi già indicati al precedente comma 4;
 - d. nei casi di particolare e motivata urgenza, non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa;
 - e. in caso di procedura andata deserta;
 - f. in caso di assenza di professionisti iscritti nella sezione richiesta.
- 9) In ogni caso, l'affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo rispetto alle tariffe professionali vigenti.
- 10) Agli Avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati, oltre che l'assenza di "*conflitto di interesse*".
- 11) Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più Avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato incarico unico ai fini del compenso, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.
- 12) In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, rispettando comunque i principi di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
- 13) Si potrà, altresì, prescindere dall'utilizzo dell'Albo comunale degli Avvocati e dalla procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

Art. 5 – Condizioni per il conferimento dell'incarico di patrocinio dell'Ente

- 1) Gli incarichi devono essere regolati da apposito disciplinare di patrocinio, sottoscritto tra l'Avvocato e il Responsabile dell'Area I Comunità e Affari Generali e redatto nel rispetto del contenuto delle vigenti Linee guida.
- 2) Il disciplinare di incarico dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:
 - a. l'indicazione del valore della causa (se di valore indeterminato, il legale dovrà indicare le dovute motivazioni);

- b. il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle Tabelle dei nuovi parametri forensi allegati al D.M. n. 55/2014, con gli importi dettagliati per singola fase della controversia;
- c. obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
- d. obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- e. obbligo del professionista alla stretta osservanza del Codice deontologico;
- f. obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- g. obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h. obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- i. dati relativi alla polizza assicurativa;
- j. le modalità di liquidazione del compenso professionale.

Art. 6 – Corrispettivo, attività di domiciliazione e liquidazione spese legali

- 1) Il corrispettivo (onorari) al professionista incaricato sarà determinato assumendo quale valore i parametri minimi di cui alle Tabelle forensi allegate al D.M. n. 55 /2014. Per quanto concerne l'attività giudiziale, i compensi sono liquidati per fasi, come previsto dall'art. 4, comma 5 e dall'art. 12, comma 3 del D.M. n. 55/2014.
- 2) In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
- 3) Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali e l'importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente. Nelle more del recupero del credito, l'Ente provvederà esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico, nei limiti dell'impegno di spesa a suo tempo assunto. Qualora, invece, l'importo liquidato in sentenza sia inferiore rispetto a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente.
- 4) L'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati fino all'emanazione del precetto. Sono a carico dell'Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari), solo se debitamente documentate.
- 5) Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un Avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

- 6) Il Responsabile dell'Area I Comunità e Affari Generali provvederà all'impegno di spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione.
- 7) Su richiesta del professionista, all'atto del conferimento dell'incarico, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, con prevalenza per le spese vive da sostenersi per l'attività giudiziale. Sarà anticipato, altresì, un importo corrispondente al 20% della somma riportata nel preventivo relativo ai compensi professionali. Tutti gli importi anticipati, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, saranno oggetto di compensazione.
- 8) Non viene riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, fatto salvo il caso in cui l'attività di patrocinio debba svolgersi dinanzi alla Magistrature Superiori. In tal caso, saranno rimborsate solo le spese vive relative allo spostamento, debitamente documentate.

Art. 7 – Disciplina in materia di protezione dei dati personali

- 1) Ai sensi del G.D.P.R. n. 679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, e del D. Lgs n. 101/2018, entrato in vigore il 19.09.2018, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successivo incarico legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
- 2) Il Titolare del trattamento dei dati è il comune di Bonate Sopra.
- 3) Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area I Comunità e Affari Generali.
- 4) In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (C.V., determine di impegno, dichiarazioni rese dal professionista) sul sito istituzionale.
- 5) La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso pubblico vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 8 – Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle vigenti 'Linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale' approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 41 del 16/04/2026, alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Il presente avviso viene affisso all'Albo pretorio del comune di Bonate Sopra ed è reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott.ssa Elena Ruffini

Allegato:

- 1) Modello di domanda di iscrizione all'Albo.